

Sequestro preventivo per bancarotta: il *periculum in mora*

La rigida perimetrazione dell'obbligo motivazionale sull'attualità del pericolo di dispersione patrimoniale e il contrasto alla motivazione apparente ex art. 321 c.p.p. nella sentenza della Cassazione penale n. 16653/2026.

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale — Reati Fallimentari 5 Agosto 2026

Stato della questione e quadro aggiornato al 5 agosto 2026: Il presente contributo esamina l'orientamento espresso dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza 11 maggio 2026, n. 16653, in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca e motivazione del *periculum in mora* nei reati di bancarotta fraudolenta.

Abstract (Italiano)

Nel procedimento relativo ai reati fallimentari e societari, l'applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede un rigoroso vaglio giurisdizionale in ordine ai requisiti del *fumus commissi delicti* e del **sequestro preventivo *periculum in mora* bancarotta**. Con la sentenza 11 maggio 2026, n. 16653, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ribadisce che la misura cautelare reale ex art. 321 c.p.p. non può fondarsi su formule di stile o su automatismi presuntivi circa la pericolosità del bene, esigendo una motivazione puntuale, concreta ed attuale sul rischio che la libera disponibilità delle res possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato di bancarotta fraudolenta. Il presente contributo analizza la decisione alla luce del consolidato orientamento di legittimità, evidenziando il perimetro del sindacato della Suprema Corte ex art. 606 c.p.p. dinanzi a motivazioni meramente apparenti o assertive ed esaminando l'impatto operativo per gli operatori del diritto nella redazione dei riesami cautelari reali.

Abstract (English)

*In criminal proceedings concerning bankruptcy and corporate offenses, the imposition of a preventive seizure aimed at confiscation requires rigorous judicial scrutiny regarding the requisites of *fumus commissi delicti* and *periculum in mora*. In its judgment of 11 May 2026, no. 16653, the*

Third Criminal Section of the Italian Court of Cassation reaffirms that real precautionary measures under Article 321 of the Code of Criminal Procedure cannot rely on boilerplate formulas or presumptive automatisms concerning the danger of assets. Instead, courts must provide a precise, concrete, and current reasoning on the risk that leaving assets in the availability of the accused might aggravate or extend the consequences of fraudulent bankruptcy. This article examines the ruling within the broader framework of Supreme Court jurisprudence, highlighting the boundaries of judicial review under Article 606 regarding defective or apparent reasoning, and exploring its operational implications for defense counsel in challenging real precautionary orders.

Punti Chiave

- **Obbligo di Motivazione Concreta sul Periculum:** La Cassazione (sent. n. 16653/2026) ribadisce l'illegittimità delle formule di stile nel sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.: il pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali nella bancarotta fraudolenta deve essere dimostrato con elementi di fatto concreti e attuali.
- **Censurabilità della Motivazione Apparente:** L'assenza di un'analisi specifica sulla probabilità di condotta dissipativa da parte dell'indagato integra il vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sanzionabile in sede di legittimità.
- **Nesso di Pertinenzialità e Vincolo Cautelare:** Per i reati di bancarotta, la misura reale non si giustifica automaticamente con il mero accertamento del *fumus*, ma necessita del vaglio sull'effettiva ed oggettiva destinazione funzionale dei beni a pregiudicare la massa dei creditori.
- **Vaglio Rigoroso per il Riesame:** La decisione offre alle difese un formidabile argine contro i provvedimenti cautelari seriali, imponendo ai Giudici del Riesame l'annullamento dei decreti privi di un'autonoma valutazione sul pericolo in mora.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. disposto nei procedimenti per reati di bancarotta fraudolenta, l'ordinanza cautelare che non fornisca una motivazione concreta, specifica e attuale in ordine al periculum in mora — inteso quale effettivo e dimostrato rischio di dispersione del patrimonio o di aggravamento delle conseguenze dannose del reato — integra il vizio di motivazione apparente sanzionabile con l'annullamento ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., non potendo la misura reale fondarsi sul mero rinvio alla gravità astratta del fatto o sul presuntivo automatismo della natura fallimentare del reato.

01. Introduzione: la tutela delle garanzie patrimoniali ed i presupposti del sequestro preventivo nei reati fallimentari (Cass. pen. n. 16653/2026)

L'applicazione delle **misure cautelari reali** nell'ambito del diritto penale dell'economia e dei reati della crisi d'impresa rappresenta uno dei terreni di più accesa dialettica tra le esigenze di tutela della garanzia patrimoniale dei creditori e la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona indagata.

Con la **sentenza 11 maggio 2026, n. 16653, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione¹** offre una ricostruzione di primario rilievo sistematico in ordine all'obbligo motivazionale che grava sul giudice della cautela nel disporre il **sequestro preventivo** ex [art. 321 c.p.p.](#) per reati di **bancarotta fraudolenta**.

Nel sistema processuale penale, la compressione preventiva del diritto di proprietà e della libera disponibilità dei beni d'impresa non può risolversi in un automatismo sanzionatorio o in una misura anticipatoria della confisca priva di autonoma giustificazione. La pronuncia della Suprema Corte riafferma con fermezza la centralità della motivazione sul **sequestro preventivo periculum in mora bancarotta**, precisando che la rilevanza penale del fatto e la gravità del **quadro indiziario** non esonerano il magistrato dal dimostrare in modo concreto, specifico ed attuale il rischio che la disponibilità delle cose apprese renda probabile la **dispersione del patrimonio** o l'aggravamento dei danni sociali.

Il tema intercetta le **garanzie costituzionali** sancite dagli [artt. 27 e 42 Cost.](#) ed il **principio di proporzionalità** espresso dall'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU. L'analisi della sentenza n. 16653/2026 permette di delineare le condizioni di validità delle ordinanze cautelari reali e fornisce agli operatori del diritto indicazioni operative fondamentali per impostare le **censure di legittimità** dinanzi alla **motivazione apparente** o assertiva del giudice di merito. La giurisprudenza più rigorosa esige che la valutazione del rischio non rimanga confinata nell'astrattezza delle formule d'uso, ma trovi riscontro puntuale negli atti di causa.

02. Il fatto di causa ed il sequestro dei beni (Cass.

pen. n. 16653/2026)

2.1 — La vicenda fattuale ed il provvedimento di vincolo cautelare adottato nei confronti dell'indagato

La vicenda giudiziaria origina da una complessa indagine penale svolta dalla Procura della Repubblica in ordine al fallimento di una società operante nel settore commerciale. Il Giudice per le Indagini Preliminari, accogliendo le richieste dell'organo inquirente, disponeva il **sequestro preventivo** di diversi beni immobili e complessi patrimoniali intestati all'indagato per un valore complessivo superiore a trecentomila euro, sul presupposto che lo stesso avesse rivestito la qualità di **amministratore di fatto** della compagine fallita ed avesse posto in essere sistematiche condotte di **bancarotta fraudolenta patrimoniale** e documentale.

Nel decreto cautelare, il **vincolo reale** veniva motivato facendo generico riferimento alla gravità delle condotte distrattive ipotizzate ed al pericolo che l'indagato, mantenendo la disponibilità dei cespiti immobiliari, potesse procedere alla loro alienazione o al loro trasferimento a terzi mediante atti simulati o fraudolenti. L'impianto accusatorio pretendeva di fondare la pericolosità cautelare sul solo elemento presuntivo derivante dalla presunta ingerenza gestoria dell'indagato nelle vicende della società decotta.

L'organo procedente ha tuttavia omesso di indicare elementi fattuali specifici o atti negoziali preparatori volti alla sottrattiva disposizione dei beni, affidandosi ad una mera petizione di principio in ordine alla possibilità astratta di compiere atti di disposizione pregiudizievoli per i creditori. Tale prassi applicativa rischia di snaturare la funzione della cautela reale, trasformandola in una misura sanzionatoria surrettizia.

2.2 — L'iter processuale: dall'ordinanza del Tribunale del Riesame al ricorso in Cassazione

Avverso il provvedimento di sequestro, la difesa dell'indagato proponeva **istanza di riesame** ai sensi dell'[art. 322 c.p.p.](#), eccependo l'assenza del **fumus commissi delicti** e denunciando la totale mancanza di prova in ordine al **periculum in mora**, giacché i beni risultavano da anni stabilmente inseriti nel patrimonio personale dell'indagato senza alcun indizio di alienazione. Il Tribunale del Riesame rigettava la richiesta di riesame e confermava il sequestro, limitandosi ad affermare che la

disponibilità dei beni in capo al presunto amministratore di fatto integrasse di per sé un pericolo concreto di futura dispersione della garanzia patrimoniale.

La difesa proponeva tempestivo **ricorso per cassazione** ex [art. 325 c.p.p.](#), lamentando la violazione di legge e la presenza di una **motivazione meramente apparente** e stereotipata in ordine alle ragioni d'urgenza che avrebbero dovuto giustificare l'anticipazione della misura cautelare reale. Il ricorso metteva in risalto come il Tribunale del Riesame si fosse appiattito sulla richiesta del P.M., omettendo qualsiasi autonoma valutazione della condotta e del tempo trascorso dai fatti di bancarotta ipotizzati.

In sede di legittimità, la difesa evidenziava come la motivazione del Tribunale cautelare ignorasse completamente l'assenza di atti dispositivi compiuti dall'indagato nell'arco degli anni successivi all'apertura del fallimento, configurando così una vera e propria **presunzione assoluta di pericolosità**.

03. La questione giuridica: la nozione di *periculum in mora* ed i limiti alla motivazione apparente ex art. 606 c.p.p.

3.1 — La duplice dimensione del sequestro preventivo ed il requisito del *periculum in mora*

La dogmatica del sequestro preventivo distingue nettamente la figura dell'innescio impeditivo di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p. dal **sequestro finalizzato alla confisca** diretta o per equivalente previsto dal comma 2 del medesimo articolo. Nel primo caso, il vincolo mira ad interrompere il **nesso di pertinenzialità** tra la res ed il reato, impedendo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze dell'illecito ovvero agevolare la commissione di altri reati. Per un quadro comparativo sulla misura reale e sulla confisca nei reati d'impresa, si veda l'approfondimento sul [sequestro preventivo e la sottrazione fraudolenta di imposte](#).

Nel sequestro finalizzato alla confisca, la misura mira ad assicurare la conservazione dei beni destinati all'ablazione finale, senza che ciò esima dalla dimostrazione del **periculum in mora**. Anche in questo

ambito, la giurisprudenza di legittimità esige la dimostrazione oggettiva del pericolo di dispersione o sotterramento del bene nel lasso di tempo necessario al perfezionamento del giudizio di merito.

Il **periculum in mora** si configura come l'elemento costitutivo fondamentale ed autonomo della misura cautelare reale. Esso non può essere desunto in via presuntiva dalla mera gravità astratta dell'imputazione o dalla qualifica soggettiva di amministratore di fatto della società fallita. La valutazione cautelare richiede l'accertamento di elementi di fatto idonei a rendere altamente probabile ed attuale il rischio di **dissipazione del patrimonio**.

Questa necessaria concretizzazione si pone a garanzia dei **principi costituzionali di proporzionalità** ed uguaglianza, evitando che l'indagato subisca una privazione patrimoniale sine die senza che sia dimostrata l'impossibilità di attendere l'esito del processo di primo grado.

3.2 — La motivazione apparente ex art. 606 c.p.p.: lo standard decisorio imposto al Giudice della cautela

Ai sensi dell'[art. 606, comma 1, lett. e\), c.p.p.](#), la motivazione del provvedimento cautelare reale è censurabile dinanzi alla Corte di Cassazione ove si risolva in una **motivazione meramente apparente**, grafica o stilistica. Ricorre la motivazione apparente allorché il giudice di merito utilizzi argomentazioni del tutto generiche, clausole di stile o rimandi per relationem acritici alla richiesta del pubblico ministero, senza esplicitare le ragioni concrete dell'attualità del pericolo nel caso specifico.

Lo **standard decisorio** imposto al Giudice del Riesame vieta il ricorso a formule stereotipate, quali la mera reiterazione del titolo di reato o l'affermazione astratta secondo cui l'indagato potesse alienare i beni. La motivazione cautelare deve recare una valutazione personalizzata ed ancorata a fatti specifici emersi dagli atti di indagine.

L'obbligo motivazionale esige un duplice passaggio logico: occorre individuare la specifica condotta da cui inferire il concreto **pericolo di alienazione** e, contestualmente, chiarire le ragioni che rendono inidonee **misure cautelari meno invasive** a salvaguardare le ragioni di giustizia.

Inammissibilità delle formule di stile nel sequestro preventivo

La Corte di Cassazione sanziona con l'annullamento per violazione di legge i provvedimenti cautelari reali che motivano il periculum in mora attraverso mere clausole d'uso prive di riscontro fattuale concreto.

04. Il quadro normativo e giurisprudenziale: art. 321 c.p.p., nesso di pertinenzialità ed i confini delle misure cautelari reali

4.1 — La disciplina dell'art. 321 c.p.p. e l'esigenza di correlazione con i reati della crisi d'impresa

L'art. 321 c.p.p. deve essere letto in stretta correlazione con la disciplina penale fallimentare codificata negli artt. 216 e 223 del R.D. 267/1942 (oggi trasfusa nell'art. 329 del D. Lgs. 14/2019, Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza). Nei reati di **bancarotta fraudolenta patrimoniale**, la natura della condotta distrattiva non implica automaticamente la permanente ed attuale pericolosità di ogni bene nella disponibilità dell'indagato. Il vincolo impeditivo reale deve rimanere adeguato e proporzionato alle esigenze di tutela patrimoniale del ceto creditorio. Per un'analisi dei modelli organizzativi di prevenzione del rischio penale d'impresa, si veda la disamina sulle [funzioni dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001](#).

4.2 — L'orientamento espresso dalla Terza e Quinta Sezione Penale della Cassazione ed il nesso di pertinenzialità

La giurisprudenza di legittimità intervenuta nel corso del 2026 ha ribadito in più occasioni i limiti applicativi delle misure cautelari reali. Nella sentenza n. 13726/2026², la Terza Sezione Penale ha evidenziato che il **sequestro di somme di denaro** per bancarotta richiede l'esplicitazione delle ragioni d'urgenza che impediscono di attendere il giudizio di merito. La Quinta Sezione Penale, nelle pronunce

n. 17746/2026³, n. 6308/2026⁴ e n. 12059/2026⁵, ha ulteriormente specificato i presupposti del dolo e del **nesso di pertinenzialità** tra bene sequestrato e condotta di reato.

Completano il quadro gli arresti n. 4777/2026⁶ e n. 6552/2026⁷, che riaffermano la necessità che l'aggravamento del dissesto o l'entità del **danno patrimoniale** formino oggetto di autonoma ed accurata motivazione. Il nesso di pertinenzialità esige che la res appresa costituisca il corpo del reato o sia direttamente servita alla sua commissione, non potendosi confondere la funzione cautelare reale con una generica forma di garanzia patrimoniale anticipata.

Pronuncia / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cass. pen. n. 16653/2026	Principale	Annullamento per motivazione apparente sul periculum in mora nel sequestro per bancarotta.
Cass. pen. n. 13726/2026	Conforme	Necessità di motivare l'impossibilità di attendere il giudizio per il sequestro di denaro.
Cass. pen. n. 17746/2026	Conforme	Obbligo di verificare preventivamente il nesso di pertinenzialità tra res e reato.
Cass. pen. n. 6308/2026	Distintivo	Il dolo generico nella bancarotta documentale richiede la consapevolezza dell'irregolarità.
Cass. pen. n. 12059/2026	Conforme	Inadempimenti tributari sistematici come operazione dolosa integrante bancarotta impropria.

« La gravità dell'ipotesi accusatoria di bancarotta non esonera il Giudice dal motivare in modo concreto ed attuale sulla probabilità di dispersione dei beni sequestrati. »

05. La motivazione della Cassazione: la necessaria concretezza ed attualità del pericolo di dispersione patrimoniale

5.1 — L'iter logico-giuridico seguito dalla Sezione III nella sentenza n. 16653/2026 e l'attualità del pericolo

La Terza Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 16653/2026, accoglie il ricorso della difesa limitatamente alla sussistenza del **periculum in mora**, evidenziando le insanabili patologie motivazionali che inficiavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame. I giudici di legittimità censurano la scelta del tribunale cautelare di basare il vincolo su affermazioni del tutto ipotetiche e formule di stile, secondo cui l'indagato avrebbe potuto alienare o disperdere i beni mediante terzi interposti.

La Corte sottolinea che l'ordinanza impugnata non ha indicato alcun elemento concreto di fatto idoneo a dimostrare che l'indagato stesse compiendo o stesse per compiere atti di disposizione o di occultamento sui beni immobili in sequestro. Il pericolo nel sequestro preventivo deve possedere i requisiti della **concretezza ed attualità**: la mera eventualità teorica che un bene possa essere trasferito non è sufficiente a giustificare l'aggressione cautelare reale.

La pronuncia ribadisce che la **distanza temporale** tra la commissione dei fatti di bancarotta ed il momento di adozione della misura cautelare impone al giudice di verificare se il pericolo ipotizzato conservi la propria attualità, escludendo che il mero trascorrere del tempo possa risolversi in un pregiudizio presunto per l'indagato.

5.2 — La portata nomofilattica della pronuncia e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza cautelare

In ragione dei riscontrati vizi motivazionali, la Cassazione dispone l'**annullamento con rinvio** dell'ordinanza impugnata limitatamente al profilo del *periculum in mora*, rinviando al Tribunale del Riesame per un nuovo giudizio che si attenga ai principi di diritto enunciati, imponendo una reale ed autonoma valutazione degli elementi di fatto.

La **portata nomofilattica** dell'arresto riafferma che il controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti cautelari reali non incontra ostacoli allorché la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza logica e riscontro fattuale. Il Giudice del Rinvio dovrà pertanto procedere ad una nuova ed approfondita disamina degli atti, fornendo una motivazione che sia priva di formule presuntive e di mere clausole d'uso.

Tale indicazione vincolante tutela la **funzione nomofilattica** della Corte di Cassazione, garantendo che le corti di merito si attengano a standard decisorii omogenei e rispettosi del principio di legalità cautelare.

06. Rilievi critici ed impatto operativo nella prassi dei procedimenti cautelari reali

6.1 — La tensione tra esigenze d'indagine e presunzione d'innocenza ed indicazioni pratiche per la difesa

La pronuncia n. 16653/2026 si inserisce nel dibattito sulla **proporzionalità delle misure cautelari reali** nei reati d'impresa. L'applicazione indifferenziata di sequestri patrimoniali ad ampio raggio rischia di trasformare il vincolo reale in una sanzione anticipata, alterando l'equilibrio tra **presunzione di non colpevolezza** e tutela della garanzia patrimoniale dei creditori.

Sotto il profilo operativo per i difensori penalisti, la decisione offre una solida guida per articolare i **motivi di riesame** e di ricorso in cassazione ex art. 325 c.p.p. Sarà fondamentale contestare ogni motivazione seriale o per relationem che non dimostri l'attualità del pericolo di dispersione con elementi concreti di fatto.

Nell'elaborazione dell'atto di riesame o del ricorso per cassazione, la difesa avrà cura di allegare la documentazione comprovante la condotta lineare dell'indagato e l'assenza di qualsiasi atto negoziale preordinato al decomputo del patrimonio, sollecitando il giudice al rispetto dei canoni di adeguatezza e proporzionalità della misura reale.

07. Conclusioni e prospettive nomofilattiche

La sentenza della Cassazione penale n. 16653/2026 rappresenta una significativa riaffermazione delle **garanzie processuali fondamentali** nell'ambito delle misure cautelari reali. Esigendo una motivazione concreta ed attuale sul *periculum in mora*, la Suprema Corte contrasta la prassi dei sequestri seriali e richiama i giudici di merito al rispetto dei canoni di **legalità cautelare** e ragionevolezza.

Il rigoroso vaglio imposto dalla Terza Sezione traccia un perimetro indefettibile per la giurisprudenza di merito, ponendo un freno alla deriva dei sequestri seriali e riaffermando la natura servente della cautela reale rispetto al processo.

Fonti Utilizzate e Riferimenti Giuridici

Normativa di riferimento

- [Codice di Procedura Penale, Articoli 321, 322, 325 e 606](#) — Sequestro preventivo e mezzi di impugnazione cautelare reale.
- [Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, Articoli 216 e 223](#) — Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
- [Costituzione Italiana, Articoli 27 e 42](#) — Presunzione di non colpevolezza e tutela della proprietà.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione penale, Sez. III, sentenza 11 maggio 2026, n. 16653**

Pronuncia principale sull'obbligo di motivazione concreta ed attuale del *periculum in mora* nel sequestro preventivo per bancarotta.

2. **Cassazione penale, Sez. III, sentenza 15 aprile 2026, n. 13726**

In tema di sequestro preventivo di somme di denaro e motivazione sull'impossibilità di attendere il giudizio.

3. **Cassazione penale, Sez. V, sentenza 18 maggio 2026, n. 17746**

In tema di nesso di pertinenzialità del sequestro preventivo nei reati fallimentari.

4. Cassazione penale, Sez. V, sentenza 17 febbraio 2026, n. 6308

In tema di dolo generico nella bancarotta fraudolenta documentale.

5. Cassazione penale, Sez. V, sentenza 30 marzo 2026, n. 12059

In tema di omessi versamenti tributari sistematici quali operazioni dolose di bancarotta impropria.

6. Cassazione penale, Sez. V, sentenza 5 febbraio 2026, n. 4777

In tema di prevedibilità del dissesto nelle condotte omisive gestionali.

7. Cassazione penale, Sez. V, sentenza 17 febbraio 2026, n. 6552

In tema di circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità nei reati fallimentari.



Redazione di Metodo Giuridico

Dipartimento di Diritto e Procedura Penale

La Redazione di Metodo Giuridico è composta da avvocati, docenti ed esperti specializzati nelle diverse branche del diritto. Il dipartimento di Diritto e Procedura Penale cura il monitoraggio e l'analisi della giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle corti sovranazionali.